



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 42 DEL 21/10/2021

Struttura proponente: AREA CATASTO E SERVIZI

**OGGETTO: PIANO DI RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA ANNO 2021. APPROVAZIONE.
RUOLO 2021. APPROVAZIONE.**

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 5 del 26/07/2019 lo scrivente è stato eletto Presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno per il quinquennio 2019-2024;
- con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 6 del 26/07/2019 è stata perfezionata l'elezione dello scrivente alla carica di Presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno per il quinquennio 2019-2024, ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto consortile;
- con Delibera dell'Assemblea Consortile n.26 del 05/12/2016 è stato adottato, nella versione definitiva, il Piano di Classifica degli Immobili per il riparto della contribuenza, approvato dalla Regione Toscana con Delibera della Giunta Regionale n.1294 del 12/12/2016;
- con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 7 del 14/12/2020 è stato approvato il bilancio preventivo economico per l'esercizio 2021;
- con Decreto del Presidente n. 40 del 18/10/2021 è stata approvata la variazione di bilancio n. 3 al Bilancio di previsione anno 2021, di cui al precedente punto;

DATO ATTO che:

- il vigente Piano di Classifica degli Immobili per il riparto della contribuenza, di cui alle premesse, prevede la suddivisione del comprensorio in 4 centri di costo, denominati Unità Idrografiche Omogenee, ovvero:
 - U.I.O. Area Pisana;
 - U.I.O. Colline della Valdera;
 - U.I.O. Egola e Montalbano;
 - U.I.O. Val di Nievole;
- ai sensi dell'art.30, comma 1, della L.R.79/2012 vengono chiamati a contribuire alle spese consortili, anche i gestori del Servizio Idrico Integrato e gli intestatari privati di concessioni allo scarico;
- ai sensi dell'art. 166, comma 3, del D. Lgs.152/2006 e smi, l'obbligo contributivo dei soggetti che utilizzano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche in gestione al consorzio di bonifica per il recapito di scarichi di acque reflue, va determinato tenendo conto della portata di acqua scaricata;
- gli immobili in relazione ai quali è corrisposta la tariffa del Servizio Idrico Integrato sono esentati dal pagamento della quota parte del contributo consortile a loro carico connesso ai servizi di raccolta, scolo e collettamento delle acque reflue, fermo restando il pagamento della restante quota del contributo consortile connesso ai benefici goduti dall'immobile;
- gli immobili extra-agricoli ai quali applicare la detrazione di cui al precedente punto sono stati

puntualmente individuati mediante riscontro dei dati catastali sulla base delle aree servite da fognatura fornite dall’Autorità Idrica Toscana;

- ai sensi dell’art.30, comma 4, della L.R. 79/2012 e smi, in data 08/06/2017, Rep.259, tra il Consorzio 4 Basso Valdarno e l’Autorità Idrica Toscana è stata stipulata la Convenzione che disciplina le esenzioni di cui sopra;

ACCERTATO che:

- il fabbisogno consortile per l’anno 2021, risultante dai capitoli nn. 30, 40 e 50 delle entrate del bilancio di previsione di cui alle premesse, è pari a complessivi € 17.603.000,00;

ACQUISITO IN ATTI:

- l’Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 34 del 20/04/2021 è stato nominato, ai sensi dell’art.5, della L.241/1990 e smi, quale Responsabile del Procedimento Amministrativo il Dott. Ing. Gianluca Soro;
- la nota del 15/10/2021 n. 10636 ns. prot., con la quale è stata trasmessa la Relazione illustrativa propedeutica alla elaborazione del ruolo anno 2021;
- la nota del 19/10/2021, n. 10746, ns. prot., con la quale è stata trasmessa dal Direttore Area Catasto e Servizi Tecnici la Relazione contenente la descrizione dei criteri utilizzati per la determinazione delle aliquote di contribuzione e per tutti gli elementi a supporto del presente atto;

VISTO:

- la L.R. 27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”;
- l’art. 17 comma 2 della L.R. 79/2012;
- l’articolo 18, comma 2, lett. p) dello Statuto Consortile, adottato dall’Assemblea Consortile con propria Deliberazione n.20 del 21/10/2015 e pubblicato sul BURT n.46 del 18/11/2015, Parte II, Supplemento n.154;
- il Piano di Classifica degli Immobili per il riparto della contribuzione, adottato dal Consorzio, nella versione definitiva, con Delibera dell’Assemblea n.26 del 05/12/2016 ed approvato dalla Regione Toscana con Delibera della Giunta Regionale n.1294 del 12/12/2016;
- la Convenzione stipulata ai sensi dell’art.30, comma 4, della L.R. 79/2012 e smi, in data 08/06/2017, Rep.259, tra il Consorzio 4 Basso Valdarno e l’Autorità Idrica Toscana (AIT);

ACCERTATO che:

- nelle more della definizione della nuova Convenzione con l’AIT, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione medesima, “... sarà applicata la Convenzione sottoscritta fintanto che non sia raggiunto un nuovo accordo”;
- la quota a carico del Servizio Idrico Integrato è stata determinata a livello di singoli centri di costo e ammonta complessivamente ad € 459.163,83, così ripartiti:
 - € 254.651,61 per la U.I.O. Area Pisana;
 - € 46.283,72 per la U.I.O. Colline della Valdera;
 - € 41.717,46 per la U.I.O. Egola e Montalbano;
 - € 116.511,04 per la U.I.O. Val di Nievole;
- la quota a carico degli intestatari privati di concessioni allo scarico è stata determinata a livello di singoli centri di costo e ammonta complessivamente ad € 94.834,77, così ripartiti:
 - € 80.594,54 per la U.I.O. Egola e Montalbano;

- € 14.240,23 per la *U.I.O. Val di Nievole*;

CONSIDERATO che:

- la quota in entrata per ciascun centro di costo è stata determinata sulla base del dettaglio delle spese di manutenzione, come definite dal Piano di Classifica vigente, a carico di ciascun centro di costo e ripartita secondo le relative percentuali di incidenza sul totale;
- le spese generali, come definite dal Piano di Classifica vigente, sono ripartite su ciascun centro di costo sulla base dell'incidenza delle spese di manutenzione di cui al precedente punto;
- il contributo consortile corrisposto dagli intestatari degli scarichi privati di acque nel reticolo idraulico di gestione non riconducibili al servizio idrico integrato costituisce minore aggravio di pari importo sul totale del fabbisogno consortile a carico degli immobili agricoli, non ordinari ed extra-agricoli;
- la quota di fabbisogno complessivo residuo, comprensivo della quota a carico dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, ammonta complessivamente ad € 17.508.165,23, così ripartiti:
 - € 5.469.634,06 per la *U.I.O. Area Pisana*;
 - € 4.426.226,33 per la *U.I.O. Colline della Valdera*;
 - € 3.594.267,65 per la *U.I.O. Egola e Montalbano*;
 - € 4.018.037,19 per la *U.I.O. Val di Nievole*;

RILEVATO che le aliquote per singolo centro di costo, differenziate per immobili agricoli, compresi gli immobili non ordinari, ed extra-agricoli, determinare mediante il procedimento di calcolo come definito dal vigente Piano di Classifica degli immobili, sulla base del fabbisogno residuo come sopra identificato, comprensivo della quota a carico dei gestori del servizio Idrico Integrato, e del potenziale di contribuenza, sono le seguenti:

- 0.004707436274 per gli immobili agricoli e gli immobili non ordinari della *U.I.O. Area Pisana* per tributi complessivi pari ad € 586.765,61;
- 0.0003518139683 per gli immobili extra-agricoli della *U.I.O. Area Pisana*, per tributi complessivi pari ad € 4.882.868,46;
- 0.005965751538 per gli immobili agricoli e gli immobili non ordinari della *U.I.O. Colline della Valdera* per tributi complessivi pari ad € 960.453,14;
- 0.0005078460123 per gli immobili extra-agricoli della *U.I.O. Colline della Valdera* per tributi complessivi pari ad € 3.465.773,19;
- 0.004718287577 per gli immobili agricoli e gli immobili non ordinari della *U.I.O. Egola e Montalbano* per tributi complessivi pari ad € 548.321,47;
- 0.0004173682614 per gli immobili extra-agricoli della *U.I.O. Egola e Montalbano* per tributi complessivi pari ad € 3.045.946,18;
- 0.004582282785 per gli immobili agricoli e gli immobili non ordinari della *U.I.O. Val di Nievole* per tributi complessivi pari ad € 491.427,87;
- 0.0006434371025 per gli immobili extra-agricoli della *U.I.O. Val di Nievole* per tributi complessivi pari ad € 3.526.609,32;

CONSIDERATO infine che:

- la somma degli importi complessivi di cui sopra, al netto delle esenzioni dovute per la quota parte del contributo consortile connesso ai servizi di raccolta, scolo e collettamento delle acque reflue, è pari ad € 17.049.001,40;

- unitamente all'emissione del ruolo ordinario 2021 sarà emesso un ruolo di recupero relativo agli scarti ed ai discarichi degli anni pregressi, dal 2017 al 2020 compresi;
- sulla scorta dei criteri di cui alla Convenzione del 08/06/2017, Rep. n. 259, stipulata tra il Consorzio 4 Basso Valdarno e l'Autorità Idrica Toscana, sono state calcolate le aliquote di contribuzione per lo scorporo del beneficio di scolo, di cui all'Allegato n.1 al presente atto;

UDITO il Direttore Generale, con il quale è stato condiviso quanto sopra delineato in merito alla procedura e alle attività connesse alla formazione del Piano di Riparto della Contribuzione;

ACCERTATA la propria competenza;

DECRETA

1. Di approvare il Piano di Riparto della contribuzione per l'anno 2021 come specificatamente illustrato nella narrativa del presente atto che qui si intende integralmente richiamato.
2. Di approvare l'iscrizione a ruolo per l'esercizio 2021 di immobili extra-agricoli, immobili agricoli ed immobili non ordinari per l'importo complessivo di € 17.603.000,00, da riscuotere in due rate, così suddiviso:
 - ruolo ordinario anno 2021: € 17.049.001,40;
 - quota anno 2021 dovuto da tutti gli altri soggetti di cui all'art.30 della L.R. 79/2012: € 553.998,60.
3. Di dare atto che unitamente all'emissione del ruolo ordinario 2021 sarà emesso un ruolo di recupero relativo agli scarti ed ai discarichi degli anni pregressi, dal 2017 al 2020 compresi;
4. Di approvare per l'anno 2021 agli immobili agricoli e agli immobili non ordinari ricadenti all'interno della *U.I.O. Area Pisana*, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l'aliquota 0.004707436274.
5. Di approvare per l'anno 2021 agli immobili extra-agricoli ricadenti all'interno della *U.I.O. Area Pisana*, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l'aliquota 0.0003518139683.
6. Di approvare per l'anno 2021 agli immobili agricoli e agli immobili non ordinari ricadenti all'interno della *U.I.O. Colline della Valdera*, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l'aliquota 0.005965751538.
7. Di approvare per l'anno 2021 agli immobili extra-agricoli ricadenti all'interno della *U.I.O. Colline della Valdera*, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l'aliquota 0.0005078460123.
8. Di approvare per l'anno 2021 agli immobili agricoli e agli immobili non ordinari ricadenti all'interno della *U.I.O. Egola e Montalbano*, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l'aliquota 0.004718287577.
9. Di approvare per l'anno 2021 agli immobili extra-agricoli ricadenti all'interno della *U.I.O. Egola e Montalbano*, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l'aliquota 0.0004173682614.
10. Di approvare per l'anno 2021 agli immobili agricoli e agli immobili non ordinari ricadenti all'interno della *U.I.O. Val di Nievole*, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l'aliquota 0.004582282785.

11. Di approvare per l'anno 2021 agli immobili extra-agricoli ricadenti all'interno della *U.I.O. Val di Nievole*, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l'aliquota 0.0006434371025.
12. Di approvare per l'anno 2021, agli immobili extra agricoli gravati dal pagamento della tariffa del Servizio Idrico Integrato, la quota parte di esenzione come specificato nella narrativa del presente atto che qui si intende integralmente richiamata, mediante l'applicazione delle aliquote di contribuzione per lo scorporo del beneficio di scolo per singola area riportate nell'Allegato 1 e che forma parte integrante del presente atto.
13. Di stabilire che la quota minima per l'invio dell'avviso bonario, salvo conguaglio a recupero, è fissata in € 6,00.
14. Di stabilire che gli avvisi di importo inferiore alla soglia di cui sopra saranno emessi al raggiungimento dell'importo di € 6,00 cumulando diverse annualità.
15. Di stabilire che gli avvisi bonari di importo pari o inferiore ad € 80,00 dovranno essere pagati in un'unica rata.
16. Di stabilire che gli avvisi bonari di importo superiore ad € 80,00 potranno essere pagati in due rate di pari importo.
17. Di dare mandato al Direttore Area Catasto e Servizi Tecnici di procedere ai necessari accertamenti in entrata ed impegni in uscita, del bilancio di previsione anno 2021, di cui al presente atto.

IL PRESIDENTE

VENTAVOLI MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale